

Circolare 6/2005

Bari, 28 novembre 2005

Alle Spett. Imprese Edili della Provincia di Bari

Ai Sigg. Consulenti Discipline Sociali Prov.Bari

Alle Spett.li Agenzie per il Lavoro

Oggetto: **Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL-Casse Edili (D.U.R.C.).**

L'ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato la circolare Inps, Inail e Casse Edili in materia di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

La circolare individua le modalità di rilascio del D.U.R.C., stabilisce, limitatamente ai lavori privati in edilizia, che le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell'art. 86, comma 10 del decreto legislativo n. 276/2003, sono valide per un periodo di un mese dalla data del rilascio e **dispone che le Casse Edili debbono fornire, mensilmente, alla Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari (B.N.I.) costituita presso la Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (C.N.C.E.), l'elenco delle imprese non in regola e provvedere ad aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.**

Richiedente principale del DURC è l'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega. Sono soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA.

Il D.U.R.C. è richiesto:

- **Appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia:**
  - per la verifica dell'autocertificazione presentata dall'impresa in sede di partecipazione alle gare di appalto;
  - per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
  - prima della stipula del contratto;
  - per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
  - per il collaudo e il pagamento del saldo finale.
- **Lavori privati in edilizia:**
  - prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività.
- **Attestazione SOA:**
  - prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.

**Il D.U.R.C. sarà rilasciato dallo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili, entro 30 giorni dalla richiesta** (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta, al "netto" dell'eventuale sospensione ai fini istruttori, che le norme stabiliscono in giorni 10).

Ai fini del rilascio del DURC, la posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.

La Cassa Edile prima di emettere il DURC deve verificare a livello nazionale, avanzando apposita richiesta alla B.N.I. (Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari), costituita presso la CNCE (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili), che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.

**L'impresa è in regola, quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione.**

Per i lavori pubblici, la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata, a norma di legge, dalla Cassa Edile competente per territorio, per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di certificazione.

Al fine di rendere operativi, con immediatezza, la B.N.I. (Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari) e lo Sportello Unico per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) presso le Casse Edili, la C.N.C.E. (Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili), con la comunicazione n. 278 del 19/10/2005, ha diramato le disposizioni attuative (regole, criteri e modalità) deliberate dal Comitato per la Bilateralità - costituito da tutte le Associazioni che hanno stipulato la Convenzione sul DURC del 15/4/2004 con INPS e INAIL:

#### **DELIBERAZIONE N. 4 DEL 14 OTTOBRE 2005**

1. La denuncia mensile alla Cassa Edile deve essere presentata in via telematica entro il mese successivo a quello di riferimento della denuncia stessa;
2. Il versamento dei contributi e degli accantonamenti deve essere effettuato mensilmente entro il mese successivo a quello di riferimento;
3. Il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2., determina una posizione di irregolarità fino al giorno del versamento stesso;
4. Il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto 2. deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno, nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva (1);
5. La denuncia alla Cassa Edile, nel caso di impresa di nuova iscrizione, deve essere presentata entro il mese successivo a quello di inizio della attività produttiva;
6. La sospensione di attività deve essere segnalata da parte dell'impresa alla Cassa Edile, con il modulo di denuncia mensile relativo al mese in cui ha avuto inizio la sospensione stessa;
7. E' prevista la concessione, **in via eccezionale**, della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la Cassa Edile dovuti per un periodo massimo di sei mesi, solo allorché vengano rispettati tutti i seguenti criteri:
  - a) la rateizzazione venga deliberata dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile con successiva ratifica del Comitato di Gestione;
  - b) l'impresa presti idonee garanzie;
  - c) la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata;
  - d) sulle somme oggetto della rateizzazione vengano applicati gli interessi di mora calcolati in ragione d'anno, nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva;
  - e) il beneficio della rateizzazione decade allorché non vi sia correttezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa;
  - f) Il rispetto del piano di rateizzazione è condizione per la posizione di regolarità dell'impresa.

(1) attualmente pari al 3,75% (T.U.R. 2% maggiorato di 5,5 punti percentuali = 7,50% diviso 2).

#### **DELIBERAZIONE N. 5 DEL 14 OTTOBRE 2005**

1. L'impresa che si iscrive alla Cassa Edile dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 276/03 ed entro quattro mesi dalla data della presente delibera, è tenuta al versamento dei contributi e degli accantonamenti dal mese di iscrizione, senza alcuna ulteriore obbligazione per il periodo pregresso;
2. L'impresa già iscritta alla Cassa Edile e non in regola con gli adempimenti relativi, deve regolarizzare il debito contributivo, per versamenti e accantonamenti, entro quattro mesi alla data della presente delibera, senza oneri aggiuntivi rispetto a quanto dovuto, salvo che non richieda la rateizzazione alle condizioni previste dalla deliberazione n. 4, punto 7, lettere a),b),d),e),f).  
Dette condizioni non troveranno applicazione nei casi in cui l'impresa abbia in corso azione di recupero dalla Cassa Edile per contributi e/o accantonamenti;
3. In caso di accertamento amministrativo per un importo complessivo non superiore a Euro 100,00 per ciascun mese di competenza, non si determina inadempienza contributiva, salva la regolarizzazione conseguente;
4. Per i lavori privati, all'atto della richiesta del DURC, l'impresa si impegna formalmente a comunicare alle Casse Edili del luogo ove si svolgono i lavori, l'avvio del singolo cantiere.

Tutte le Casse Edili, allo scopo di consentire al sistema l'utilizzo a pieno regime della B.N.I. dal 1° gennaio del prossimo anno, dovranno inviare i dati richiesti, alla B.N.I., con riferimento ai contributi versati dalle imprese fino al 30 ottobre 2005, dal giorno 16 al giorno 30 del prossimo mese di novembre.

A seguito di quanto disposto al punto 2. della deliberazione n. 5 del 14 ottobre 2005, del Comitato per la Bilateralità, per un periodo di quattro mesi dalla data di approvazione della medesima deliberazione e, pertanto, fino al 14 febbraio 2006, andranno sospese le segnalazioni di irregolarità relative alle imprese con debiti verso la Cassa Edile per periodi antecedenti la denuncia relativa al mese di settembre 2005.

Per tutto quanto sopra specificato, si invitano le utenze in indirizzo a dare piena attuazione alle disposizioni deliberate, nei termini e con le modalità concordati.

**L'impresa risulterà regolare quando abbia provveduto:**

- A. **a far pervenire, la denuncia mensile dei lavoratori occupati o di non ricorrenza dell'obbligo di presentazione relativa al mese di inizio della sospensione dell'attività lavorativa (MOD. 10 – DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DENUNCIA), alla scrivente Cassa Edile, con le modalità in uso, entro il termine perentorio dell'ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento della medesima.** Condizione di regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia dei lavoratori occupati, per ciascun operaio, un numero di ore – lavorate e non (specificando le causali di assenza) – non inferiore a quello contrattuale.

A decorrere dal periodo di paga di gennaio 2005, la denuncia deve essere trasmessa, obbligatoriamente, per via telematica. L'iter di trasmissione risulterà perfezionato all'atto del ricevimento, da parte della scrivente Cassa Edile, dei moduli definitivi MOD. 03 – DENUNCIA DEI LAVORATORI OCCUPATI O MOD. 10 – DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DENUNCIA, corredati dell'eventuale documentazione aggiuntiva, prodotti dal programma telematico, debitamente timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa e della documentazione probatoria delle inabilità di malattia e infortunio.

**Fermo restando l'obbligo di comunicazione della sospensione con la denuncia del mese di inizio della sospensione (denuncia tipo "R"), entro il termine dell'ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento della denuncia medesima,** ove la sospensione dovesse perdurare nei mesi successivi, dovrà essere operata, indifferentemente, a scelta dell'utente, la dichiarazione della denuncia di non ricorrenza dell'obbligo di presentazione (denuncia tipo "R"), per ciascun mese interessato ovvero, la dichiarazione di un'unica denuncia di non ricorrenza dell'obbligo di presentazione (denuncia tipo "R") per l'intero periodo ultramensile intercorrente fino al mese precedente il mese di ripresa dell'attività lavorativa, prima di operare, **entro il termine dell'ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza,** la dichiarazione della denuncia dei lavoratori occupati del mese di ripresa dell'attività.

**A tal fine, relativamente alle sole denunce di non ricorrenza dell'obbligo di presentazione successive a quella del mese di inizio della sospensione dell'attività lavorativa:**

- è stato ripristinato il periodo di riferimento ultramensile;
- viene attribuito, in sede di chiusura, lo stato di "VALIDATA";
- viene abolito l'obbligo di trasmissione del modulo cartaceo MOD. 10 – DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DENUNCIA.

**Per quanto sopra specificato, si invitano le utenze in indirizzo a voler approntare e/o definire, con immediatezza, la trasmissione delle eventuali denunce non ancora trasmesse.**

La mancata o tardiva trasmissione della denuncia mensile dei lavoratori occupati, pur in presenza del relativo versamento contributivo, o la mancata o tardiva trasmissione della denuncia di non ricorrenza dell'obbligo di presentazione relativa al mese di inizio della sospensione dell'attività lavorativa, comporterà la dichiarazione di irregolarità dell'impresa.

La richiesta di sblocco della denuncia riapre i termini di dichiarazione della stessa. Pertanto, è opportuno operare la chiusura della denuncia dopo aver accertato la completezza e l'esattezza dei dati dichiarati;

- B. **ad effettuare il versamento della contribuzione (contributi ed accantonamenti di gratifica natalizia e ferie) relativa a ciascuna denuncia mensile dei lavoratori occupati, entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza, a mezzo bonifico bancario, con valuta fissa in favore del beneficiario da contenersi entro il predetto termine dell'ultimo giorno del mese successivo al mese di competenza,** da disporsi sui seguenti c/c bancari:
- c/c n. 000001149257, in essere presso il Monte dei Paschi di Siena – sede di Bari, CIN "Q", ABI 01030, CAB 04000;
  - c/c n. 000000005284, in essere presso la Banca di Credito Cooperativo di Bari, CIN "P", ABI 07012, CAB 04000.

Gli eventuali assegni bancari o circolari che dovessero pervenire alla scrivente Cassa Edile, saranno respinti al mittente, poiché il versamento contributivo deve essere effettuato, esclusivamente, con le modalità innanzi dette.

La scrivente Cassa Edile, al fine di rendere più celere l'acquisizione dei versamenti contributivi, si sta attivando per adottare, quanto prima, i più avanzati sistemi di pagamento offerti dal servizio postale e/o bancario, che garantiscono un'acquisizione telematica, in tempo reale, dei medesimi.

C. **a regolarizzare le eventuali partite debitorie che determinerebbero, altrimenti, uno stato di irregolarità dell'impresa.**

**Al riguardo, si invitano le imprese iscritte a verificare con la massima urgenza la propria posizione contributiva, contattando il call center della scrivente Cassa Edile.**

Relativamente agli eventuali debiti contributivi per versamenti e accantonamenti a tutto il periodo di paga di Agosto 2005, trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 2. della deliberazione n. 5 del Comitato per la Bilateralità.

**Successivamente e, con cadenza mensile, si avrà cura di accertare il ricevimento, da parte della scrivente Cassa Edile, della denuncia dei lavoratori occupati o di non ricorrenza dell'obbligo di presentazione relativa al mese di inizio della sospensione dell'attività lavorativa e il pagamento della contribuzione della denuncia dei lavoratori occupati, entro il termine perentorio dell'ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento.**

Relativamente ai periodi di non attività lavorativa nella provincia di Bari (sospensione attività, attività senza dipendenti, attività in altra provincia ecc.) in corso alla data del 1° gennaio 2005 o decorrenti da tale data, che perdurano, ininterrottamente, a tutto il 31 ottobre 2005, ove non fosse stata approntata alcuna denuncia di non ricorrenza dell'obbligo di presentazione, dovrà provvedersi, con immediatezza ad operare la dichiarazione della denuncia di non ricorrenza dell'obbligo di presentazione relativa al mese di ottobre 2005. In alternativa, ove non si fosse, ancora, in possesso dell'abilitazione alla trasmissione della denuncia, in via telematica, dovrà provvedersi a trasmettere, con estrema urgenza, alla scrivente Cassa Edile, anche a mezzo fax da inoltrare al numero telefonico 080/5482861, la certificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante il periodo di sospensione. La comunicazione deve essere approntata anche nel caso in cui la sospensione fosse stata già comunicata prima della sottoscrizione degli accordi istitutivi della Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari, poiché prima dei predetti accordi, non veniva rilevata ai fini dell'assolvimento degli obblighi dichiarativi e contributivi.

La mancata comunicazione dei periodi di sospensione dell'attività lavorativa di cui sopra, potrebbe comportare, causa la mancanza delle denunce mensili dei lavoratori occupati e dei relativi versamenti contributivi, la dichiarazione di irregolarità dell'impresa.

**In difetto, l'impresa, nel rispetto dei termini e con le modalità deliberati dal Comitato per la Bilateralità, verrà iscritta nell'albo delle imprese irregolari, costituito presso la C.N.C.E. .**

**E' appena il caso di ricordare che la non regolarità è ostativa al rilascio della concessione edilizia, alla D.I.A., alla partecipazione alle gare di appalto, all'aggiudicazione di un appalto/subappalto, al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavoro e del Saldo Finale del Lavoro ed al rilascio delle attestazioni S.O.A.**

**Alla luce di quanto sopra specificato, si raccomanda di prestare particolare attenzione, in sede di rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni, di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. E' opportuno, prima di rilasciare le predette dichiarazioni sostitutive, contattare la scrivente Cassa Edile per accertare l'integrale assolvimento degli obblighi contrattuali nei confronti della stessa e la conseguente situazione di regolarità dell'impresa.**

Si fa riserva di comunicare eventuali, ulteriori disposizioni che dovessero intervenire successivamente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
(Dr. S. Martinelli)